

DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/1927 DELLA COMMISSIONE

del 5 novembre 2021

che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilità citoplasmatica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21 *ter*,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/402/CEE stabilisce norme sulla produzione e sulla commercializzazione delle sementi di cereali nell'Unione. Per quanto riguarda le sementi di frumento ibrido, le uniche tecniche di produzione di sementi ibride previste dalla suddetta direttiva sono l'incrocio diretto e l'ibridazione mediante un agente chimico.
- (2) Tuttavia negli ultimi anni la maschiosterilità citoplasmatica («CMS») è stata accettata a livello mondiale come tecnica di selezione vegetale per la produzione di ibridi di varietà di sementi di cereali. Le norme pertinenti relative alla tecnica di produzione della CMS sono già in vigore per l'orzo, in quanto la produzione di sementi ibride mediante CMS si pratica da diversi anni.
- (3) L'orzo e il frumento sono per loro natura autoimpollinanti e sono prodotti tramite ibridazione. Tenuto conto delle analogie tecniche tra la produzione di sementi di ibridi di orzo e di frumento nonché delle esigenze degli utilizzatori delle sementi di ibridi, è opportuno stabilire per le sementi di ibridi di frumento condizioni simili a quelle che si applicano per le sementi di ibridi di orzo. Dall'esperienza risulta che lo specifico sistema di produzione di frumenti ibridi quali il *Triticum aestivum* subsp. *aestivum*, *Triticum turgidum* subsp. *durum*, *Triticum aestivum* subsp. *spelta*, tramite incrocio di linee, applicato sul campo, in combinazione con i rischi connessi alle condizioni atmosferiche nel periodo della fioritura, richiede una riduzione della norma di purezza varietale all'85 %, quando è applicata la CMS, affinché la produzione di sementi sia stabile in condizioni climatiche meno favorevoli. Di conseguenza per le sementi di frumento ibrido prodotto mediante CMS dovrebbe essere consentito un livello di purezza varietale inferiore al livello richiesto per altri ibridi di sementi.
- (4) L'esperienza acquisita con altre sementi di ibridi prodotti mediante CMS dimostra che all'inizio di un nuovo regime di produzione è importante verificare le condizioni tecniche applicate. È pertanto opportuno che le condizioni per le varietà si applichino su base temporanea fino al 31 agosto 2029 al fine di consentire ai costitutori di adeguare la produzione di frumento ibrido tramite ibridazione. Tale disposizione è necessaria per ridurre al minimo eventuali rischi di tale regime di produzione e affinché gli agricoltori possano disporre di un nuovo tipo di varietà di frumento. Il termine previsto dovrebbe essere sufficiente per consentire ai costitutori e alle autorità per la certificazione di acquisire le conoscenze necessarie all'applicazione delle condizioni tecniche per la produzione di sementi ibride di frumento e di riesaminare tali condizioni.
- (5) Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di acquisire conoscenze adeguate sull'applicazione della CMS e di consentire il riesame delle rispettive norme, l'autorità per la certificazione responsabile dovrebbe riferire alla Commissione e agli altri Stati membri ogni anno, fino al 28 febbraio 2030, i risultati dell'anno precedente relativi alla quantità di sementi ibride prodotte e la percentuale di lotti di sementi che sono stati respinti a causa di parametri qualitativi insufficienti.

(1) GU P 125 dell'11.7.1966, pag. 2309.

